

**CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRIENNALE, STIPULATA DA ESTAR CON LA DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL, REPERTORIO N. 247/2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA INCLUSIVE SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI TELEPATOLOGIA PER LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA VASTA CENTRO E NORD OVEST DELLA REGIONE TOSCANA, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ESTAR CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA ATTREZZATURE INFORMATICHE E SANITARIE N. 196 DEL 08.02.2021.**

**CIG PADRE: 7712851DFB**

**CIG DERIVATO: 9217984908**

L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale prot. n. 32108 del 29.04.2022 domiciliata per la carica presso l’Azienda

E

La ditta A. Menarini Diagnostics srl, con sede legale in Firenze (FI), via Sette Santi n. 3, C.F. e P.I 0568887483, legalmente rappresentata dal Dr. Marco Rota, nato a..... il ....., in qualità di Procuratore Speciale (nominato con atto autentificato dal Notaio Michele Santoro in data 01.10.2020 Repertorio 89130 Fascicolo 16797)

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del Direttore del Dip.to Acquisizione Beni e Servizi di ESTAR n. 1709 del 29.11.2018 la medesima Centrale di Committenza ha proceduto all’indizione di una procedura aperta in un unico lotto per la conclusione di convenzione quadro triennale per l’affidamento della fornitura in locazione inclusive service quinquennale di Sistemi di Telepatologia per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro e Nord Ovest della Regione Toscana;
- con Provvedimento del Direttore di Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie n. 196 del 08.02.2021, Estar ha proceduto all’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di una convenzione quadro triennale per l’affidamento della fornitura in locazione inclusive service quinquennale di Sistemi di Telepatologia per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro e Nord Ovest della Regione Toscana, in favore della ditta A. Menarini Diagnostics s.r.l.;
- con repertorio n. 247/2021 è stata stipulata la convenzione per la fornitura in locazione inclusive service quinquennale di Sistemi di Telepatologia tra Estar e la ditta aggiudicataria A. Menarini Diagnostics s.r.l.;
- con nota prot. n. 27327 del 11.04.2022 a firma della Direttore Generale (RDA 2641 prot. n. 20638 del 11.04.2022), l’Azienda USL Toscana Centro ha inviato richiesta ad Estar per la fornitura in locazione inclusive service quinquennale di n. 6 Sistemi di Telepatologia da destinare a varie strutture dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL Toscana Centro;
- con nota prot n. 21225 del 13.04.2022 Estar ha comunicato all’Azienda di poter procedere all’adesione alla convenzione per la fornitura summenzionata e oggetto del presente contratto attuativo;
- con nota prot n. 32108 del 29.04.2022 il Direttore Generale dell’AUSL TC ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto per la fornitura in locazione inclusive service di n. 6 Sistemi di Telepatologia da destinare a varie strutture dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL Toscana Centro;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Convenzione quadro triennale per l’affidamento della fornitura in locazione inclusive service quinquennale di Sistemi di Telepatologia per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro e Nord Ovest della Regione Toscana;
- Allegato alla convenzione Capitolato normativo e tecnico prestazionale
- Allegato alla convenzione Offerta Economica e catalogo / listino prezzi ufficiale della ditta aggiudicataria e proposta della ditta relativa all’aggiornamento tecnologico dei sistemi telepatologia; ;
- Allegato alla convenzione Duvri Ricognitivo

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Modulo per richiesta DURC

all. D) Duvri

**Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE**

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura in locazione inclusive service quinquennale di n. 6 sistemi di telepatologia da destinare a varie strutture dei Presidi dell’Azienda USL Toscana Centro.

Apparecchiatura		I ANNO	II ANNO	III ANNO	IV ANNO	V ANNO	Q.t à	Totale IVA esclusa	Totale IVA inclusa
Unità di scansione vetrino Navigo Premium	Canone annuo locazione unitario	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	06	€ 342.000,00	€ 417.240,00

Apparecchiatura		I ANNO	II ANNO	III ANNO	IV ANNO	V ANNO	Q.tà	Totale IVA esclusa	Totale IVA inclusa
Unità di scansione vetrino Navigo Premium	Canone annuo manutenzione unitario	€ 1.404,00	€ 1.404,00	€ 1.404,00	€ 1.404,00	€ 1.404,00	06	€ 42.120,00	€ 51.386,40
WS remota di gestione del dispositivo di scansione	Canone annuo locazione e manutenzione unitario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	02	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale locazione e manutenzione quinquennale</b>								<b>€ 384.120,00</b>	<b>€ 468.626,40</b>

### Art. 3- IMPORTO

L'importo del presente contratto ammonta ad € 384.120,00 oltre IVA 22% pari ad € 468.626,40 IVA inclusa.

### Art. 4 – DURATA

Il presente contratto attuativo, ai sensi dell'art. 8.1 del capitolato normativo di gara avrà la durata di 60 mesi, con facoltà di recesso alla fine del terzo anno e proroga di 12 mesi.

Il canone di locazione e manutenzione delle apparecchiature decorrerà dalla data dell'esito positivo del collaudo.

### Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: Ing. Elena Sladojevich coadiuvata dagli assistenti DEC Dr Giuseppe Zaccaria (per gli aspetti software) e Dr Fabio Falchi (per gli aspetti infrastrutturali)

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Dott. Fabio Mindoli .

### Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

### Art. 7- PENALI

Si rimanda all'art. 9.11 del capitolato normativo.

### Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda agli artt. 13 e 14 del capitolato normativo.

### Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

### Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **BGAYDC (Ambito Empoli)** . Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione della fornitura, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

### Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del contraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

**Art. 12 – RESPONSABILITA'**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

**Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008**

Si rimanda all'art. 4 della convenzione.

In data 22.02.2022 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 03.05.2022 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

**Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta A. Menarini Diagnostics srl., l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

**Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nei Codici dell'Azienda USL Toscana Centro, disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

**Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

**Art. 17- FORO COMPETENTE**

Si rinvia a quanto dall'art. 6 della convenzione e dell'art. 18 del capitolato normativo.

**Art. 18 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro  
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)  
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta A. Menarini Diagnostics s.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Dott. MARCO ROTA